

usicivici

beni comuni, proprietà collettive e diritto demaniale

usicivici.wordpress.com

Legislazione regionale – Piemonte

Legge regionale n. 19 del 1 luglio 2008

Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).

(B.U.03 Luglio 2008, n. 27)

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 9 ter alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l' articolo 9 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:

" Art. 9 ter. (Funzioni proprie delle comunità montane)

1. In applicazione degli articoli 3, 8 e 97 dello Statuto, la Regione riconosce alle comunità montane il ruolo di agenzie di sviluppo del territorio montano.

2. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 38, 43, 44 e 46, le comunità montane sono titolari di funzioni proprie in materia di:

a) artigianato artistico e tipico;

b) energia;

c) patrimonio forestale;

d) produzioni tipiche;

e) turismo;

f) usi civici.

3. Le funzioni di cui al comma 2 possono essere esercitate dalle comunità montane singole o associate."

usicivici.wordpress.com

(c) Raffaele Volante. Tutti i diritti riservati.

